



COMUNE DI CAMPOTOSTO

Provincia di L'Aquila

– Tel. 0862 900142 – Fax 0862/900320

e.mail: protocollo@pec.comune.campotosto.aq.it – anagrafe_campotosto@virgilio.it

COPIA

DECRETO SINDACALE N. 48 DEL 21.06.2014

OGGETTO: Proroga dei termini per gli espropri a seguito del sisma del 2009.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga del suddetto stato di emergenza fino al 31 dicembre 2012;

VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile” con specifico riferimento all’articolo 2 che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, da destinare in via temporanea ai terremotati;

VISTO l’articolo 2, comma 4, del citato decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, che demanda al Commissario delegato la localizzazione, d’intesa con il Presidente della regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati, delle aree destinate alla realizzazione dei moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, al fine di consentire la rapida sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici, nelle more della ricostruzione o riparazione delle stesse;

VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi

urgenti di protezione civile” con specifico riferimento all’articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

VISTO il decreto del Commissario delegato 3 luglio 2009, n.15, recante la localizzazione delle aree destinate ai Moduli Uso Scolastico Provvisori (MUSP) e delle connesse opere di urbanizzazione, da realizzare nei comuni di L’Aquila, Campotosto, Ovindoli, Rocca di Mezzo, Scoppito, Arsita, Montebello di Bertona, Popoli e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori

VISTO il decreto del Commissario delegato 28 agosto 2009, n. 20, recante la localizzazione delle aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori (MAP) e ai Moduli Uso Scolastico Provvisori (MUSP) e delle connesse opere di urbanizzazione, da realizzare nei comuni di Campotosto, San Benedetto in Perillis, Cagnano Amiterno, Barisciano, Fagnano Alto, Arsita, Pietracamela, Celano, Ocre, Crognaleto, Prata D’Ansidonia, San Pio Alla Camere, Scoppito, Pizzoli, Montereale, L’Aquila, Cugnoli, Civitella Casanova e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

VISTO il decreto del Commissario delegato 03 novembre 2009, n. 36, recante la localizzazione delle aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori (MAP) e ai Moduli Uso Scolastico Provvisori (MUSP) e delle connesse opere di urbanizzazione, da realizzare nei comuni di L’Aquila, Caporciano, Lucoli, Campotosto, Vittorito, Tornimparte, Tione degli Abruzzi e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

VISTO l’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2009, n. 3833, con particolare riferimento a quanto disposto dai commi 1 e 3, in ordine alla vigente competenza del Capo Dipartimento della Protezione Civile per l’emanazione di provvedimenti relativi alla realizzazione dei Moduli Abitativi Provvisori (MAP) e scolastici (MUSP);

VISTO l’articolo 4, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 settembre 2010, n. 3898, recante “Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”, il quale autorizza il Capo del Dipartimento della protezione civile ad istituire apposita Struttura di Missione, operante a L’Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione dei moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all’articolo 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché dei moduli abitativi provvisori e dei moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2011 – registrato alla Corte dei Conti in data 9 febbraio 2012, al Reg. n. 1, foglio n. 339 – con il quale al Prefetto Dott. Franco GABRIELLI è stato conferito, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l’incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile a far data dal 17 novembre 2011 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3 del D.P.R. del 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 – “Protezione Civile” – del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;

VISTO l’art. 67-bis del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 con il quale è stato dichiarato cessato lo stato di emergenza assegnando le competenze della ex struttura di Missione agli enti locali;

VISTO l'art. 67-quinquies del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 con il quale "fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009 restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del D.L. 28 aprile 2009 n. 39 convertito con modificazioni dalla Legge 24 giugno 2009 n. 77 che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità";

VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

CONSIDERATO che sussistono le giustificate ragioni di cui dell'art. 13, comma 5 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., in quanto:

- la dimensione territoriale e numerica delle particelle catastali interessate dalle procedure espropriative riveste carattere di eccezionale quantità e complessità;
- la dispersione sul territorio, a seguito dei noti eventi sismici, degli intestatari delle aree soggette alle attività espropriative rende difficoltose le procedure di notifica, comunicazione e corresponsione delle relative indennità;
- a causa dei disagi organizzativi determinati dall'evento sismico, da parte dei comuni interessati si è registrata una difficile comunicazione a causa dell'accavallarsi di una quantità inusuale di compiti per i quali i comuni stessi non sono riusciti a fornire nei tempi previsti le informazioni e le documentazioni necessarie all'espletamento delle procedure espropriative;
- il D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 con il quale è stato dichiarato cessato lo stato di emergenza assegnando le competenze della ex struttura di Missione agli enti locali ha determinato l'interruzione delle attività espropriative fino alla effettiva operatività dell'Ufficio Speciale Ricostruzione dell'Aquila (USRA) e dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Cratere (USRC) ed alla istituzione dell'Ufficio Centralizzato Espropri;
- nei comuni del cratere la definizione delle aree effettivamente occupate dagli insediamenti M.A.P. e M.U.S.P. è stata possibile solo dopo le operazioni catastali e di rilievo degli insediamenti stessi e che l'affidamento delle stesse operazioni è stato interrotto a seguito del citato D.L. 83/2012 e ripreso solo dopo l'istituzione degli Uffici Speciali.

DECRETA

Articolo 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 5 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., al fine di completare le procedure espropriative delle aree occupate per la realizzazione degli interventi menzionati nelle premesse operati in ottemperanza ai decreti ed ordinanze sopra esposte, la proroga di due anni del termine di cui al comma 4 dell' articolo sopra menzionato.

Articolo 2

In considerazione di quanto sopra, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, dichiarata con i decreti sopra esposti, resta efficace per ulteriori due anni.

Articolo 3

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 16, comma 5, ed art. 11, comma 2, del D.P.R. 327/2001 del presente decreto verrà dato pubblico avviso mediante affissione all'albo pretorio del comune interessato nonché su quotidiano a diffusione nazionale e locale.

Campotosto (AQ), 21.06.2014

f.to IL SINDACO

Sig. Antonio Di Carlantonio

Publicato sul Registro N. _____

Del _____

Per copia conforme all'originale.

Campotosto,

IL SINDACO
Antonio Di Carlantonio